DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO CONTEMPORANEO DELLE ELEZIONI REGIONALI ED AMMINISTRATIVE

Art. 1

Integrazione all'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165

All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 2 luglio 2004, n. 165, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori".

Versione in vigore dal 18 marzo 2015, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative
Estremi	Decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-lo-svolgimento-contemporaneo-delle-elezioni/art-1-integrazione-all-articolo-5-della-legge-2-luglio-2004-n-165

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it